

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE FEDERCACCIA TOSCANA

Art. 1 Assemblea Regionale

- 1.1 L'Assemblea regionale è composta dai Presidenti delle Sezioni provinciali in rappresentanza dei primi 1.000 iscritti e da un delegato per ogni ulteriore quota di 1.000 iscritti. L'ultimo delegato scatta con il resto di 500. Il Presidente provinciale somma alla propria delega i resti. In ogni caso si procede all'arrotondamento a 100.
Gli iscritti cui si fa riferimento sono quelli di ciascuna Sezione provinciale al 31 dicembre dell'anno precedente allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria.
- 1.2 Per le votazioni a scrutinio segreto vengono consegnate ad ogni delegato 1 scheda ogni cento iscritti rappresentati.
- 1.3 La convocazione dell'Assemblea regionale ha luogo mediante avviso raccomandato r.r. inviato alle Sezioni provinciali almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.
- 1.4 L'avviso di convocazione contiene luogo, data, ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'indicazione specifica degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 1.5 I Presidenti delle Sezioni Provinciali, in caso di impedimento sono rappresentati dal Vicepresidente Vicario e in subordine da un membro della Giunta esecutiva opportunamente delegato.

Art. 2 Consiglio Regionale

- 2.1 Il Consiglio regionale è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Segretario e dai Presidenti delle Sezioni provinciali.
- 2.2 I Presidenti delle Sezioni Provinciali, in caso di impedimento sono rappresentati dal Vicepresidente Vicario e in subordine da un membro della Giunta esecutiva opportunamente delegato.
- 2.3 La prima riunione del Consiglio regionale è convocata dal Presidente uscente con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, del Segretario.
- 2.4 L'elezione del Presidente, con candidature presentate in Consiglio, avviene a scrutinio segreto e si svolge prima e disgiuntamente dall'elezione dei Vicepresidenti e del Segretario.
- 2.5 L'avviso di convocazione del Consiglio, di norma con almeno dieci giorni di anticipo, deve contenere luogo, data e ora della riunione nonché l'indicazione specifica degli argomenti all'ordine del giorno.
- 2.6 Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di Presidenti di Sezioni Provinciali che rappresentino almeno la metà più uno dei soci.
- 2.7 Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di Presidenti che rappresentino almeno la metà più uno dei soci rappresentati nella riunione.

Art. 3 Assemblea Provinciale ed elezione del Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali

- 3.1 L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti delle Sezioni comunali e dai delegati nominati dalle Assemblee comunali.
In Assemblea provinciale il voto è espresso per rappresentanza, in ragione di 1 voto per i primi 50 iscritti o frazione e di 1 voto per ogni ulteriore quota di 50 iscritti o frazione non inferiore a 25.
La Sezione comunale può essere rappresentata dal solo Presidente nel caso che la Sezione stessa abbia un numero di iscritti che comporti non più di 4 voti.
In caso di numero di iscritti che comporti più di 4 voti, l'Assemblea comunale nomina almeno un delegato che la rappresenti in Assemblea provinciale oltre al Presidente.
Ogni delegato può rappresentare all'Assemblea provinciale non più di 4 voti.
Il Presidente comunale può delegare in sua vece, per l'Assemblea provinciale, un Consigliere della Sezione.
Gli iscritti cui si fa riferimento sono quelli risultanti per ciascuna Sezione Comunale al 31 dicembre dell'anno precedente.

- 3.2 L'elezione del Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali avviene su liste che debbono essere sottoscritte da Presidenti di Sezioni Comunali che rappresentino almeno il 20 per cento degli iscritti della Sezione Provinciale.
- 3.3 Il Consiglio Direttivo, nella riunione che decide la convocazione dell'Assemblea, fissa il numero massimo dei componenti del Consiglio Direttivo eligendo.
- 3.4 Le liste debbono pervenire alla sede della Sezione Provinciale almeno 48 ore prima dell'Assemblea. La Commissione elettorale decide dell'ammissibilità delle candidature.
- 3.5 Le liste debbono contenere un numero di candidati non superiore ai 5/6 e non inferiore ad 1/6 del numero massimo di cui al precedente comma 3.
- 3.6 Le elezioni si svolgono su voto di lista. Risultano eletti i candidati della lista che ha riportato il maggior numero di voti.
- 3.7 Nel caso in cui siano state presentate più liste, le liste che raggiungano almeno il 20 per cento dei voti eleggono in Consiglio Direttivo i primi candidati elencati nella lista stessa fino alla concorrenza di 1/6 dei componenti del Consiglio Direttivo. Ove più liste raggiungano il 20 per cento risulteranno eletti i primi candidati elencati nelle stesse, in misura paritetica.
- 3.8 Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista, prima di procedere alle operazioni di voto possono essere presentate candidature aggiuntive in Assemblea. Le suddette candidature aggiuntive debbono essere presentate da Presidenti di Sezioni Comunali che rappresentino almeno il 20 per cento degli iscritti della Sezione Provinciale. I delegati potranno votare i candidati suddetti aggiungendo i loro nomi in calce alla lista. Risulteranno eletti, fino alla concorrenza di 1/6 dei componenti del Consiglio Direttivo, i candidati aggiunti che avranno conseguito il maggior numero di voti. Per essere eletti i candidati aggiunti debbono comunque conseguire almeno il 20 per cento dei voti espressi. In caso di parità fra candidati aggiunti risulteranno eletti i candidati più anziani di età.
- 3.9 I componenti della Commissione elettorale non hanno diritto di voto e non sono eleggibili.

Art. 4 Tessera associativa

- 4.1 L'associazione a Federcaccia Toscana avviene tramite acquisizione della tessera associativa annuale, sia nelle tipologie ordinarie sia amatoriale.

Art. 5 Bilanci Preventivi

- 5.1 Il Consiglio Regionale, i Consigli Direttivi delle Sezioni Provinciali e i Consigli Direttivi delle Sezioni Comunali e/o Intercomunali approvano il proprio bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno.
- 5.2 I bilanci preventivi di cui al comma precedente sono ratificati dalle rispettive Assemblee alla prima riunione successiva.

Art. 6 Bilanci Consuntivi

- 6.1 Il bilancio consuntivo/rendiconto economico finanziario annuale, predisposto dai rispettivi Organi consiliari, è approvato:
 - entro il 15 marzo dalle Assemblee delle Sezioni Comunali e/o Intercomunali;
 - entro il 15 aprile dalle Assemblee delle Sezioni Provinciali;
 - entro il 30 aprile dall'Assemblea di Federcaccia Toscana.

* * *